



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE e FAMIGLIA	
Unità operativa specialistica Ricerca, Innovazione, Fondo sociale europeo plus e altri fondi comunitari	

AVVISO

**per la presentazione di progetti di ricerca da parte di proponenti regionali
nell'ambito del Bando internazionale per progetti di ricerca e innovazione 2025
"Offshore Freshened Groundwater" pubblicato dalla JPI Oceans**

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia

Unità operativa specialistica ricerca, innovazione, Fondo sociale europeo plus e altri fondi comunitari

E-MAIL bandiricerca@regione.fvg.it

POSTA CERTIFICATA lavoro@certregione.fvg.it

Sommario

Art. 1 - Inquadramento e finalità.....	3
Art. 2 - Definizioni	3
Art. 3 - Dotazione finanziaria	4
Art. 4 – Soggetti proponenti.....	4
Art. 5 - Requisiti di ammissibilità del proponente.....	4
Art. 6 - Progetti ammissibili	6
Art. 7 - Spese ammissibili	6
Art. 8 - Durata e termini di realizzazione del progetto	7
Art. 9 - Intensità dell'agevolazione.....	8
Art. 10 - Divieto di cumulo.....	8
Art. 11 - Modalità e termini di presentazione della domanda	8
Art. 12 – Istruttoria della domanda.....	9
Art. 13 - Concessione del finanziamento	10
Art. 14 - Liquidazione dell'anticipo.....	10
Art. 15 – Modalità e termini di rendicontazione delle spese	11
Art. 16 - Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del finanziamento.....	12
Art. 17 - Obblighi del beneficiario	13
Art. 18 - Vincolo di stabilità delle operazioni	14
Art. 19 - Controlli e ispezioni.....	14
Art. 20 - Annullamento, revoca e rideterminazione del finanziamento	14
Art. 21 - Informativa sul trattamento dei dati personali	15
Art. 22 - Disposizioni finali.....	16
Art. 23 Rinvio e riferimenti normativi	16

Art. 1 - Inquadramento e finalità

1. Il presente Avviso è emanato in attuazione di quanto previsto dal disegno di legge regionale n. 67/2025 (Legge di stabilità 2026) articolo 7, commi 32 - 35 approvato dal Consiglio regionale in data 13 dicembre 2025 in fase di promulgazione, e disciplina le procedure per il finanziamento da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dei progetti di ricerca, coerenti con la Strategia regionale di specializzazione intelligente per il periodo 2021-2027 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (S4), presentati da soggetti insediati nel territorio regionale nell'ambito del bando internazionale congiunto "Offshore Freshened Groundwater 2025" (di seguito Joint Call) pubblicato sul sito <https://jpi-oceans.eu/en/joint-call-offshore-freshened-groundwater>.

2. I finanziamenti per le iniziative di cui al presente Avviso sono concessi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014, e della Comunicazione della Commissione – Disciplina degli Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C n. 198/1 di data 27 giugno 2014 che, tra l'altro, considera "non aiuti" i contributi per i beneficiari individuati come università e organismi di ricerca, in relazione all'attività non economica.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si adottano le seguenti definizioni:

- a) *Ricerca fondamentale*: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
- b) *Impresa in difficoltà*: impresa che, ai sensi dell'articolo 2, punto 18) del regolamento (UE) 651/2014, soddisfa almeno una delle seguenti circostanze, in base ai dati desunti dall'ultimo bilancio chiuso, approvato e pubblicato presso il Registro delle Imprese della CCIAA competente:
 - 1) nel caso di società a responsabilità limitata, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
 - 2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
 - 3) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - 4) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
 - 5) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
- c) *Strategia per la specializzazione intelligente (S4)*: Strategia regionale di specializzazione intelligente per il periodo 2021-2027 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (S4), approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1970 del 23 dicembre 2021 e s.m.i., che individua le aree di specializzazione e le traiettorie di sviluppo della Regione;
- d) *Organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza*: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di conoscenze, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale. Qualora tale

entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza determinante su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

- e) *Soggetti indipendenti*: imprese non associate o collegate tra loro, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'Allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014;
- f) *Struttura competente*: l'Unità operativa specialistica Ricerca, innovazione, Fondo sociale europeo plus e altri fondi comunitari della Direzione centrale Lavoro, formazione, istruzione e famiglia;
- g) *Principio "non nuocere in modo significativo"* ("do no significant harm" - DNSH): nell'ambito della politica di coesione, è un principio richiamato dal Regolamento sulle disposizioni comuni (Regolamento (UE) n. 1060/2021) al considerando 10, il quale afferma che, nel contesto della lotta ai cambiamenti climatici, i fondi dovrebbero sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e non dovrebbero danneggiare in modo significativo gli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento Tassonomia (UE) n. 2020/852. Lo stesso riferimento è presente all'articolo 9, in relazione al rispetto dei "principi orizzontali". Il Regolamento Tassonomia consente di classificare un'attività economica come "sostenibile dal punto di vista ambientale", se questa contribuisce al perseguimento di almeno uno dei sei obiettivi ambientali dell'Unione (articolo 9), senza danneggiare significativamente nessuno degli altri, e se opera nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia in materia di diritti umani e del lavoro (articolo 18). Gli obiettivi ambientali indicati dal regolamento (UE) n. 852/2020 sono:
 - 1) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
 - 2) l'adattamento ai cambiamenti climatici;
 - 3) l'uso sostenibile e la protezione delle risorse idriche e marine;
 - 4) la transizione verso un'economia circolare, inclusa la prevenzione dei rifiuti e l'aumento dell'assorbimento di materie prime secondarie;
 - 5) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
 - 6) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Art. 3 - Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria dell'Avviso è pari a euro **500.000,00**.

Art. 4 – Soggetti proponenti

1. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al presente Avviso i seguenti soggetti insediati nel territorio regionale alla data della domanda:
 - a) imprese (microimprese, piccole, medie e grandi imprese);
 - b) università;
 - c) organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza di ricerca pubblici, di diritto pubblico e privati.

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità del proponente

1. Le imprese devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità alla data della domanda:
 - a) avere la sede legale o l'unità operativa presso cui realizzare il progetto attiva nel territorio regionale e regolarmente registrata presso la CCIAA di competenza. È considerata attiva la sede legale o l'unità operativa in cui l'impresa svolge abitualmente la propria attività di produzione di beni o servizi e impiega stabilmente il personale e le attrezzature utilizzate per la realizzazione del progetto;

- b) realizzare l'attività di ricerca con personale contrattualizzato nella regione Friuli Venezia Giulia e l'attività di trivellazione nelle aree offshore del Mare Adriatico settentrionale, preferibilmente al largo della regione Friuli Venezia Giulia;
- c) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;
- d) non trovarsi in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato con continuità aziendale) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- e) non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e s.m.i., come definita nell'articolo 2 comma 1 lettera b);
- f) non essere destinatarie di sanzioni interdittive concernenti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'art. 9, c. 2, lett. d) del D.Lgs. n. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- g) rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale n. 18/2003;
- h) trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali prima della concessione del finanziamento e della liquidazione dello stesso;
- i) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione del finanziamento previste dalla vigente normativa antimafia di cui all'articolo 83 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., prima della concessione del finanziamento e della liquidazione dello stesso, qualora il finanziamento concedibile superi i 150.000,00 (centocinquantamila) euro;
- j) ai sensi dell'articolo 75, comma 1bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), non essere stati destinatari di provvedimenti di decadenza da benefici concessi dall'amministrazione regionale, conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere nei due anni precedenti alla presentazione della domanda.

2. Le università e gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità alla data della domanda:

- a) avere la sede legale o l'unità operativa presso cui realizzare il progetto attiva nel territorio regionale. È considerata attiva la sede legale o l'unità operativa in cui viene svolta abitualmente la propria attività di ricerca e impiegato stabilmente il personale e le attrezzature utilizzate per la realizzazione del progetto;
- b) realizzare l'attività di ricerca con personale contrattualizzato nella regione Friuli Venezia Giulia e l'attività di trivellazione nelle aree offshore del Mare Adriatico settentrionale, preferibilmente al largo della regione Friuli Venezia Giulia;
- c) per i soli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza privati: non trovarsi in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato con continuità aziendale) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- d) non essere destinatarie di sanzioni interdittive concernenti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'art. 9, c. 2, lett. d) del D.Lgs. n. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- e) rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale n. 18/2003;

- f) trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali prima della concessione del finanziamento e della liquidazione dello stesso;
 - g) per i soli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza privati: non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione del finanziamento previste dalla vigente normativa antimafia di cui all'articolo 83 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., prima della concessione del finanziamento e della liquidazione dello stesso, qualora il finanziamento concedibile superi i 150.000,00 (centocinquantamila) euro;
 - h) ai sensi dell'articolo 75, comma 1bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), non essere stati destinatari di provvedimenti di decadenza da benefici concessi dall'amministrazione regionale, conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere nei due anni precedenti alla presentazione della domanda;
 - i) non devono svolgere attività economica, cioè un'attività consistente nell'offrire prodotti e servizi su un dato mercato.
3. In deroga a quanto previsto al comma 2 lett. i), laddove l'università o l'organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza svolga in generale sia attività economiche che non economiche, al fine di evitare sovvenzioni incrociate a favore dell'attività economica, è ammissibile il solo finanziamento dell'attività non economica purché i due tipi di attività e i relativi costi, finanziamenti ed entrate possano essere nettamente separati. La corretta imputazione dei costi, dei finanziamenti e delle entrate può essere comprovata mediante i rendiconti della pertinente entità.
4. In alternativa al comma 3, sono ammissibili a finanziamento le attività dell'università o dell'organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza purché il soggetto dimostri che l'attività economica assorbe esattamente gli stessi fattori della produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tale attività economiche non superi il 20% della pertinente capacità annua complessiva dell'università o dell'organismo di ricerca.
5. I requisiti di cui ai commi 2 lett. i), 3 e 4 riferiti all'attività economica devono essere posseduti per tutta la durata progettuale.

Art. 6 - Progetti ammissibili

1. È ammissibile a finanziamento la sola attività di ricerca fondamentale, così come definita dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'articolo 2 comma 84 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
2. Il finanziamento deve essere destinato prevalentemente all'acquisizione di servizi di trivellazione e servizi correlati finalizzati al campionamento dei sedimenti, alla caratterizzazione delle acque e alle misurazioni dei pozzi di trivellazione nelle aree offshore del Mare Adriatico settentrionale, preferibilmente al largo della regione Friuli Venezia Giulia.
3. In coerenza con il principio "non nuocere in modo significativo" (DNSH), sono inammissibili progetti che contemplano lo svolgimento delle attività escluse di cui alla lettera B dell'Allegato V del Reg. (CE) 24-3-2021 n. 2021/523/UE (Regolamento del parlamento europeo e del consiglio che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 1017/2015).

Art. 7 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese al netto dell'IVA, salvo nei casi in cui rappresenti un costo per il proponente, purché strettamente legate alla realizzazione del progetto e sostenute nell'arco di durata del

medesimo e destinate prevalentemente alle operazioni di trivellazione nelle aree offshore del Mare Adriatico settentrionale, preferibilmente nelle acque al largo della regione Friuli Venezia Giulia:

a) personale: sono ammissibili le spese del personale addetto alla ricerca impiegato nel progetto e operante nella sede regionale in cui viene realizzato il medesimo.

Per le imprese e gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza privati sono ammissibili le sole spese per il personale specificamente assunto dal proponente per la realizzazione del progetto con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o con rapporto di collaborazione di tipo continuativo attuato attraverso le forme contrattuali consentite dalla vigente normativa.

Per le università e gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza pubblici o di diritto pubblico sono ammissibili unicamente le spese del personale non dipendente rientrante nella categoria dei borsisti di ricerca, assegnisti di ricerca e dottorandi o in altre forme contrattuali assimilabili previste dalla normativa vigente.

Le spese del personale sono determinate a costi reali.

Sono ammissibili le spese del personale con mansioni amministrative e contabili fino ad un massimo del 3% del contributo regionale calcolato in misura forfettaria.

b) strumenti e attrezzature direttamente correlati alle attività di trivellazione, in misura pari al valore dell'ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell'ambito del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento. Nel caso i beni non siano soggetti ad ammortamento, sono imputabili per l'intero costo. Al fine di privilegiare l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili (BAT) sul mercato, i beni devono essere nuovi di fabbrica.

Sono ammissibili anche beni acquisiti tramite leasing o noleggio nel limite delle quote riferite al periodo di realizzazione del progetto. In tutti i casi, qualora l'uso degli strumenti e delle attrezzature non sia esclusivo per il progetto, il costo è imputabile in proporzione all'uso effettivo nell'arco temporale di realizzazione dello stesso.

c) servizi di consulenza qualificata e prestazioni di servizi equivalenti (subappalto) utilizzati esclusivamente e direttamente correlati all'attività di trivellazione, acquisiti da soggetti esterni al proponente e alle normali condizioni di mercato.

d) altri beni e servizi direttamente correlati alle attività di trivellazione acquisiti da soggetti esterni al proponente e alle normali condizioni di mercato.

e) spese per viaggi finalizzati a sopralluoghi e per la partecipazione a seminari, convegni, riunioni, effettuati nell'ambito del progetto sulla base di quanto previsto nel piano di lavoro.

2. Il requisito dell'acquisizione da soggetti esterni e alle normali condizioni di mercato, di cui al comma 1 lettere c) e d) è soddisfatto:

- a) per i proponenti imprese e organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza privati, qualora il fornitore sia un soggetto indipendente rispetto al beneficiario secondo la definizione di cui all'articolo 2 comma 1 lett. e);
- b) per i proponenti università, organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza pubblici e di diritto pubblico, qualora il fornitore sia stato individuato tramite procedure ad evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente.

3. Le università, gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza pubblici e di diritto pubblico devono rispettare la normativa specifica sugli appalti vigente al momento dell'effettuazione della procedura ad evidenza pubblica.

Art. 8 - Durata e termini di realizzazione del progetto

1. I progetti devono avere una durata massima di 36 (trentasei) mesi ed essere avviati entro 6 (sei) mesi dalla pubblicazione dei risultati del procedimento di selezione previsto dalla Joint Call e comunque non oltre il 15/12/2026.

Art. 9 - Intensità dell'agevolazione

1. I finanziamenti sono concessi, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dall'articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, nella misura del 100% della spesa ammissibile.
2. Il finanziamento massimo concedibile per ciascun progetto è pari a euro 500.000,00.

Art. 10 - Divieto di cumulo

1. Il finanziamento previsto dal presente Avviso non è cumulabile con altri contributi pubblici e aiuti di Stato, anche in regime "de minimis", concessi per le medesime spese.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i finanziamenti alle imprese sono cumulabili con gli aiuti erogati sotto forma di garanzia, anche in regime "de minimis", fino a concorrenza delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014. Nel caso sia superata l'intensità massima di aiuto si procede alla rideterminazione del contributo. È consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.

Art. 11 - Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda di finanziamento si compone di due parti:
 - a. domanda internazionale (full proposal) da redigere e presentare da parte del partenariato internazionale direttamente alla Struttura di Gestione della JPI Oceans entro il 06 marzo 2026 alle ore 17:00 CET, tramite la piattaforma internet <https://jpi-oceans.eu/en/form/ofg-call-application-form>, secondo la procedura disciplinata dalla Joint Call;
 - b. domanda di finanziamento del singolo partner insediato nel territorio regionale da presentare alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia **a partire dal 15 gennaio 2026 e entro e non oltre il 06 marzo 2026 alle ore 17:00 CET.**
2. I singoli partner della full proposal di cui al comma 1 lett. a) possono presentare la domanda di finanziamento solo ad uno degli enti finanziatori nazionali o regionali indicati nella Joint Call.
3. Nel caso in cui il termine per la presentazione della full proposal di cui al comma 1 lett. a) previsto dalla Joint Call venga prorogato, anche la scadenza per la presentazione della domanda di cui al comma 1 lett. b) si intenderà prorogata in egual maniera.
4. La domanda di finanziamento di cui al comma 1 lett. b) deve essere presentata utilizzando la modulistica pubblicata nella sezione del sito regionale dedicata all'Avviso e inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia, Unità operativa specialistica Ricerca, innovazione, Fondo sociale europeo plus e altri fondi comunitari, all'indirizzo di posta elettronica certificata lavoro@certregione.fvg.it. La domanda deve essere inoltrata per conoscenza anche ai seguenti indirizzi di posta elettronica: francesca.buonocore@regione.fvg.it e luciana.grimani@regione.fvg.it.
5. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande fa fede la data e l'ora di invio della PEC.
6. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 (sedici) da versare tramite F23, F24 o in modalità virtuale.
7. La domanda è composta dall'istanza di contributo in formato PDF firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore interno avente potere di firma del proponente e dai seguenti allegati:
 - a) relazione tecnica e scientifica dettagliata del progetto;

- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del proponente o altro soggetto interno avente potere di firma, attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 5 e il divieto di cumulo di cui all'articolo 10;
 - c) statuto degli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza proponenti, ad eccezione delle università nonché degli enti di ricerca a maggioranza pubblica del territorio regionale, qualora non depositato presso il Registro delle imprese;
 - d) curriculum vitae del responsabile del progetto;
 - e) autocertificazioni riportanti i dati societari e personali necessari ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera i) e comma 2 lettera g), qualora il finanziamento richiesto superi i 150.000 (centocinquantamila) euro.
8. Alla domanda deve essere altresì allegata la documentazione attestante il pagamento dell'imposta di bollo, ovvero copia scansionata in formato pdf della quietanza del modello F23 o F24 o, in alternativa, dichiarazione attestante l'assolvimento virtuale dell'obbligo relativo all'imposta, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante del proponente in cui si evidenzia che il pagamento effettuato si riferisce esclusivamente al progetto presentato.
9. Per i documenti firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS.
10. Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine, non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste oppure redatta o inviata secondo modalità non previste dal presente Avviso.
11. I modelli dell'istanza di contributo e degli allegati di cui al comma 7 lett. a), b), e) sono approvati con decreto del Direttore dell'Unità operativa specialistica Ricerca, innovazione, Fondo sociale europeo plus e altri fondi comunitari della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia e pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate all'Avviso, unitamente alla nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 12 – Istruttoria della domanda

1. La Struttura competente procede alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità del proponente e del progetto di cui agli articoli 5 e 6, del rispetto delle regole di ammissibilità delle spese di cui all'articolo 7 e delle modalità di presentazione della domanda di cui all'articolo 11 del presente Avviso.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, la Struttura competente ne dà comunicazione al proponente assegnando un termine non superiore a 8 (otto) giorni per provvedere all'invio di integrazioni o chiarimenti. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.
3. La Struttura competente, prima della formale adozione del provvedimento concernente le domande non ammesse a seguito di esito negativo delle verifiche di cui al comma 1, comunica tempestivamente ai proponenti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990.
4. La valutazione tecnico-scientifica della full proposal viene effettuata dalla Struttura di Gestione della JPI Oceans secondo le modalità previste dalla Joint Call.

Art. 13 - Concessione del finanziamento

1. Il provvedimento di concessione è adottato dalla Struttura competente entro 30 giorni dalla conclusione della procedura di valutazione tecnico-scientifica prevista dalla Joint Call, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio normativamente previste, e viene trasmesso ai beneficiari tramite PEC.
2. Il contributo non è concesso nei seguenti casi:
 - a) in presenza delle condizioni ostative previste dalla normativa antimafia di cui all'articolo 5, comma 1 lettera i) e comma 2 lettera g);
 - b) in assenza dei requisiti di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali (DURC) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h) e comma 2 lettera f);
 - c) per rinuncia da parte del soggetto proponente.
3. I motivi che ostano alla concessione del contributo, ad eccezione dei casi di rinuncia, vengono comunicati ai proponenti ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990.
4. Con decreto del Direttore della Struttura competente viene approvato l'elenco dei progetti finanziati, che viene pubblicato sul sito Internet della Regione nella sezione dedicata all'Avviso.
5. I dati di sintesi dei progetti finanziati sono pubblicati in rete, ai sensi della seguente normativa:
 - a) articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - Decreto trasparenza) che prevede la pubblicazione sul sito internet della Regione dei soggetti beneficiari di agevolazioni pubbliche, ove pertinente;
 - b) articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea) che prevede la pubblicazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato dei dati relativi alla concessione.

Art. 14 - Liquidazione dell'anticipo

1. I finanziamenti concessi possono essere liquidati in via anticipata, ai sensi degli articoli 39, comma 2, e 40, comma 1 bis, della Legge regionale n. 7/2000, previo accertamento dell'effettivo avvio del progetto, nella misura minima del 20 (venti) per cento e massima del 70 (settanta) per cento dell'importo concesso, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della richiesta redatta secondo il facsimile disponibile sul sito regionale nella sezione dedicata all'Avviso, sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it.
2. La liquidazione anticipata è subordinata, per i beneficiari imprese e organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza privati, alla presentazione di una fideiussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), iscritti negli Albi ed elenchi di competenza. La fideiussione è redatta secondo il facsimile disponibile sul sito regionale nella sezione dedicata all'Avviso, sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore e trasmessa in allegato alla richiesta di liquidazione anticipata.
3. La liquidazione dell'anticipazione è subordinata alla verifica:
 - a) dell'assenza in capo al beneficiario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune. In caso contrario la Struttura competente assegna il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni entro il quale il beneficiario provvede alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile, pena il rigetto della richiesta di anticipazione;
 - b) della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in conformità all'articolo 31 del decreto legge n. 69/2013. Qualora il DURC risulti irregolare, la Struttura competente attiva l'intervento sostitutivo come disciplinato dal predetto articolo 31, commi 3 e 8bis;

- c) della circostanza che l'impresa o l'organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza privato non si trovi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia, qualora il finanziamento liquidabile superi l'importo di € 150.000,00 (centocinquantamila).
- 4. Successivamente all'erogazione dell'anticipo il beneficiario può chiedere la liquidazione di ulteriori somme per stato di avanzamento delle attività su presentazione di un'attestazione delle spese effettivamente sostenute e fino all'ammontare massimo del 95 (novantacinque) per cento del contributo regionale.

Art. 15 – Modalità e termini di rendicontazione delle spese

1. La rendicontazione della spesa deve essere presentata dal beneficiario alla Struttura competente utilizzando la modulistica pubblicata nella sezione del sito regionale dedicata all'Avviso e inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia, Unità operativa specialistica Ricerca, innovazione, Fondo sociale europeo plus e altri fondi comunitari, all'indirizzo di posta elettronica certificata lavoro@certregione.fvg.it. La rendicontazione deve essere inoltrata per conoscenza anche ai seguenti indirizzi di posta elettronica: francesca.buonocore@regione.fvg.it e luciana.grimani@regione.fvg.it.
2. La rendicontazione deve essere presentata, pena la revoca della concessione del finanziamento, entro il termine massimo di 3 (tre) mesi dalla data di conclusione del progetto, prorogabile di 15 (quindici) giorni su motivata richiesta del beneficiario. Decorso il termine di rendicontazione, eventualmente prorogato, la Struttura competente assegna un ulteriore termine perentorio di 15 (quindici) giorni per adempiere, trascorso il quale il finanziamento è revocato. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione fa fede la data di invio della PEC.
3. Per i documenti firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS.
4. La rendicontazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore interno avente potere di firma del beneficiario, dettaglia i costi sostenuti per il progetto, comprovati da giustificativi di spesa e relative quietanze e suddivisi per voce di spesa, e comprende i seguenti documenti:
 - a) relazione tecnica dell'attività svolta con riferimento ai risultati anche parziali ottenuti, al conseguimento degli obiettivi prefissati e alle spese sostenute;
 - b) dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del beneficiario o da un suo procuratore interno avente potere di firma, attestante:
 - 1) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 5;
 - 2) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 10;
 - 3) la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa presentati a rendiconto;
 - 4) per le spese relative a servizi di consulenza qualificata, prestazioni di servizi equivalenti e altri beni e servizi, il rispetto del requisito dell'acquisizione da soggetti esterni e alle normali condizioni di mercato di cui all'articolo 7 comma 2;
 - 5) limitatamente alle università e agli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza il rispetto delle condizioni previste per il finanziamento dell'attività non economica di cui all'articolo 5 commi 2 lett. i), 3 e 4;
 - c) autocertificazioni riportanti i dati societari e personali necessari ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia, qualora il finanziamento complessivo, sulla base delle spese rendicontate, superi euro 150.000,00 (centocinquantamila);

- d) per il personale dipendente, copia delle pagine del Libro unico o di altro registro ufficiale equivalente del beneficiario contenenti la registrazione delle presenze di ciascun soggetto relativamente al periodo di partecipazione al progetto;
 - e) diario del progetto relativo al personale;
 - f) copia di ciascuna fattura/giustificativo con relative quietanze adeguate a comprovare la spesa sostenuta e, per le spese di personale, buste paga e relative quietanze di pagamento;
 - g) prospetto sintetico indicante il metodo di calcolo del costo orario reale per le spese del personale;
 - h) per le università, gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza pubblici e di diritto pubblico, la documentazione completa relativa alle procedure di aggiudicazione attivate dai medesimi relativamente alle spese imputate a rendiconto e la documentazione completa relativa alle procedure di selezione del personale non dipendente, assunto con forme contrattuali di tipo continuativo consentite dalla vigente normativa per la realizzazione del progetto rendicontato.
5. Le fatture e i giustificativi di spesa, ad eccezione di quelli emessi prima della comunicazione della concessione del finanziamento e delle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, devono riportare nell'oggetto il Codice unico di progetto (CUP) indicato nell'atto di concessione del finanziamento medesimo, ai sensi del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, articolo 5, commi 6 e 7, come convertito con legge 21 aprile 2023, n. 41.
6. I facsimile dei documenti di rendicontazione di cui al comma 4, lettere a), b) e c) sono approvati con decreto del Direttore della Struttura competente e pubblicati sul sito regionale nelle sezioni dedicate all'Avviso.

Art. 16 - Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del finanziamento

1. Le rendicontazioni sono oggetto di verifiche istruttorie volte ad accertare la correttezza e completezza dei dati forniti e la sussistenza, pena la revoca della concessione del finanziamento, dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione del medesimo, anche tramite controlli in loco. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio sono oggetto di controllo a campione anche successivamente all'approvazione della rendicontazione.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, la Struttura competente ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 (trenta) giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 15 (quindici) giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.
3. A seguito di conclusione positiva dell'istruttoria amministrativa viene adottato l'atto di approvazione della rendicontazione, confermando o eventualmente rideterminando la spesa ammissibile, e liquidando il finanziamento, eventualmente rideterminato sulla base della spesa ammessa, al netto di eventuali liquidazioni effettuate a titolo di anticipo.
4. Il finanziamento è liquidato ed erogato a seguito della conclusione dell'istruttoria della rendicontazione entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento normativamente previste.
5. Qualora a seguito della rideterminazione del finanziamento a saldo, le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al finanziamento spettante, la Struttura competente dispone il recupero della differenza secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000.
6. La liquidazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal DURC, nonché delle condizioni previste dalla vigente normativa antimafia. Qualora il DURC risulti irregolare, la Struttura competente attiva l'intervento sostitutivo come disciplinato dall'articolo 31, commi 3 e 8-bis del D.L. n. 69/2013.

Art. 17 - Obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla Struttura competente di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it;
- b) accettare la pubblicazione sui siti istituzionali dei dati di cui all'articolo 13, comma 5;
- c) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 relativi all'iscrizione al Registro imprese con stato attivo e all'assenza di sanzioni interdittive, per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;
- d) mantenere il requisito soggettivo di cui all'articolo 5 inerente la liquidazione e le procedure concorsuali, per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;
- e) per le università e gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, mantenere i requisiti di cui all'articolo 5 per le attività economiche per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;
- f) non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia, per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;
- g) realizzare l'iniziativa conformemente al progetto ammesso a finanziamento;
- h) comunicare ai fornitori il Codice unico di progetto (CUP) indicato nell'atto di concessione del finanziamento e verificare che sia riportato nell'oggetto delle fatture e dei giustificativi da presentare in fase di rendicontazione, ad eccezione di quelli emessi prima della comunicazione della concessione del finanziamento e delle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 15, comma 5;
- i) ottemperare agli obblighi informativi relativi alle erogazioni pubbliche nei documenti di bilancio o on line previsti dalla legge n. 124 del 4 agosto 2017, articolo 1, commi 125-129, e s.m.i. solo per i non aiuti, ove pertinente;
- j) comunicare eventuali variazioni e modifiche societarie e l'eventuale chiusura o trasferimento della sede di realizzazione del progetto, nonché eventuali realizzazioni parziali o rinunce;
- k) mantenere il vincolo di stabilità delle operazioni e trasmettere la relativa dichiarazione sostitutiva annuale di cui all'articolo 18;
- l) mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative all'iniziativa finanziata, che si sostanzia nell'organizzazione di un apposito fascicolo di progetto e nel garantire la tracciabilità delle spese relative all'iniziativa nel sistema contabile del beneficiario;
- m) conservare presso i propri uffici, per 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento al beneficiario, le versioni originali della documentazione di progetto trasmessa in copia, insieme ad eventuale altra documentazione rilevante per il progetto non già nella disponibilità della Struttura competente. Il termine si interrompe in caso di procedimento giudiziario;
- n) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
- o) per le università, gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza pubblici e di diritto pubblico, rispettare quanto previsto dalla normativa specifica sugli appalti, in particolare dai principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, mutuo riconoscimento, pubblicità e tutela dei diritti dei singoli, nonché dei criteri ambientali minimi (CAM) ove pertinenti;
- p) rendere disponibile la documentazione di spesa o probatoria equivalente;
- q) rispettare il divieto di cumulo di cui all'articolo 10;
- r) per i beneficiari che si configurano come enti pubblici, comunicare il CUP del progetto, al fine dell'identificazione univoca del progetto d'investimento pubblico prima della concessione del contributo ai sensi dell'articolo 13 comma 1.

Art. 18 - Vincolo di stabilità delle operazioni

1. Ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale n. 7/2000, l'attività di impresa oggetto di finanziamento non deve cessare o essere rilocalizzata al di fuori del territorio regionale per la durata di 3 (tre) anni per le PMI e di 5 (cinque) anni per le grandi imprese, decorrenti dalla data di conclusione del progetto finanziato.
2. Rientra in particolare tra gli obblighi del beneficiario impresa il mantenimento, per il periodo di cui al comma 1, dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione al Registro delle imprese;
 - b) sede o unità operativa attiva nel territorio regionale;
 - c) non essere in stato di liquidazione, ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale.
3. Successivamente alla rendicontazione della spesa, il rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni è attestato periodicamente, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale n. 7/2000, con dichiarazione sostitutiva redatta secondo il facsimile pubblicato sul sito regionale nelle sezioni dedicate all'Avviso, da trasmettere alla Struttura competente dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio successivo all'annualità attestata. Qualora, a conclusione del vincolo, il periodo residuo da attestare sia inferiore all'anno, la dichiarazione può essere presentata allo scadere del vincolo medesimo, e comunque entro il 28 febbraio successivo.
4. In caso di mancato invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3 entro i termini previsti, la Struttura competente, prima di disporre ispezioni o controlli, ha facoltà di sollecitarne l'invio richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio.
5. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del finanziamento non spettante, secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 19 - Controlli e ispezioni

1. Nel corso del procedimento per la concessione e la liquidazione del finanziamento, nonché per tutta la durata di realizzazione del progetto e dei vincoli di stabilità delle operazioni, possono essere disposti da parte della Struttura competente, delle Amministrazioni regionale e statale ispezioni e controlli in loco, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale n. 7/2000.
2. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva rese ai fini della concessione del finanziamento, della rendicontazione e del rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni sono oggetto di controllo a campione ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 20 - Annullamento, revoca e rideterminazione del finanziamento

1. Il provvedimento di concessione del finanziamento è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. Il provvedimento di concessione è revocato a seguito della decadenza dal diritto al finanziamento derivante:
 - a) dalla rinuncia del beneficiario;
 - b) dall'inadempimento del beneficiario, che si configura qualora:
 - 1) la rendicontazione delle spese non sia presentata nel termine previsto, ai sensi dell'articolo 15, comma 2;
 - 2) l'esito delle verifiche istruttorie sulla rendicontazione di cui all'articolo 16 sia negativo o la documentazione agli atti non consenta di concludere l'istruttoria amministrativa sulla rendicontazione;

- 3) il progetto risulti realizzato in palese difformità rispetto al progetto ammesso a finanziamento;
 - 4) il beneficiario, destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, non provveda alla regolarizzazione ed alla restituzione entro il termine stabilito;
 - 5) non siano consentite ispezioni e controlli di cui all'articolo 17, comma 1 lett. n);
 - 6) siano accertate violazioni di norme espressamente sanzionate con la revoca dei finanziamenti pubblici.
3. Qualora non sia rispettato il vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 18, il finanziamento è rideterminato e recuperato in proporzione al periodo per il quale il vincolo non sia stato rispettato, ai sensi dell'articolo 18, comma 5.
4. La concessione del finanziamento è altresì revocata totalmente o parzialmente a seguito della decadenza dal diritto al beneficio, qualora sia accertata la non veridicità del contenuto di una dichiarazione sostitutiva, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.
5. Qualora siano accertate irregolarità sostanziali nelle procedure relative agli appalti pubblici poste in essere da parte di università e organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza pubblici o di diritto pubblico, alle relative spese vengono applicate le rettifiche finanziarie previste dalla Decisione della Commissione Europea C(2019) 3452 final del 14/05/2019.
6. La Struttura competente comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione o la rideterminazione del finanziamento con contestuale recupero parziale dell'importo liquidato. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000 e s.m.i..
7. I provvedimenti di revoca, annullamento o modifica di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere.

Art. 21 - Informativa sul trattamento dei dati personali

1. In conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) n. 2016/ 679 e al D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., il trattamento dei dati forniti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a seguito della partecipazione all'Avviso avviene esclusivamente per le finalità del medesimo e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.
2. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 si precisa quanto segue:
 - a) i dati forniti sono trattati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente Avviso, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
 - b) il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione del finanziamento;
 - c) la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
 - d) i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dai proponenti e dai beneficiari ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e del D.lgs. n. 33/2013;
 - e) i dati anagrafici del proponente e le informazioni circa gli esiti dell'ammissibilità delle domande saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative;
 - f) il titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione regionale.

3. L'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 è pubblicata sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate all'Avviso.

Art. 22 - Disposizioni finali

1. Ai fini dell'Avviso, tutte le comunicazioni nei confronti dei proponenti/beneficiari verranno effettuate tramite PEC ivi compresa la comunicazione degli esiti dell'istruttoria delle domande.
2. Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all'Amministrazione regionale da parte di proponenti e beneficiari dovranno essere effettuate tramite PEC.
3. Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente Avviso, per effetto di prescrizioni comunitarie, nazionali e regionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di finanziamento. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.
4. Con decreti del Direttore della Struttura competente, da pubblicare sul sito regionale nella sezione dedicata all'Avviso e sul Bollettino Ufficiale della Regione, possono essere apportate eventuali rettifiche, integrazioni e adeguamenti delle disposizioni di natura operativa attinenti alle modalità di attuazione del presente Avviso.
5. Qualsiasi informazione relativa all'Avviso e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta all'indirizzo di posta elettronica e ai numeri telefonici che saranno pubblicati sul sito della Regione nella sezione dedicata all'Avviso.

Art. 23 Rinvio e riferimenti normativi

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Avviso, si rinvia alle pertinenti disposizioni generali e di settore, come richiamate nelle premesse del decreto di approvazione del presente Avviso, e alla legge regionale n. 7/2000.
2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della L.R. n. 7/2000 e s.m.i., il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente Avviso si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.